

## **DIRITTI TELEVISIVI SUGLI EVENTI SPORTIVI**

*Le controversie Premier League v. QC Leisure e Murphy v. Media Protection Services*  
Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Casi C-403/08 e C-429/08  
La sentenza del 4 Ottobre 2011

a cura di  
**AVVOCATO LUCIANO DAFFARRA**

In una precedente nota abbiamo evidenziato come il nodo centrale delle Cause Riunite C-403/08 e C-429/08 riguardasse la legittimità dell'uso, all'interno di un Paese membro dell'Unione Europea, delle *smart-card* fornite ed utilizzate per la decodificazione delle trasmissioni televisive satellitari in un altro Paese unionista, cioè se esse, ove acquistate nel Paese oggetto della licenza esclusiva dei diritti televisivi, possano essere utilizzate dagli utenti per la visione dei programmi solo in tale Paese, ovvero possano essere cedute e distribuite in altri Paesi dell'Unione.

Ed abbiamo visto che il parere espresso il 3 febbraio 2011 dall'Avvocato Generale J. Kokott aveva preso una posizione nettamente a favore di tale ultima tesi, sostenendo che sia i *pub* che gli utenti dei servizi posti fuori dell'ambito territoriale della licenza dei diritti fossero liberi di importare *decoder* e *smart-card* provenienti da qualsivoglia Paese unionista, da utilizzare per la visione pubblica in seno ai locali del proprio territorio di licenza.

Contrariamente alle indicazioni della Kokott, la Corte di Giustizia si è espressa favorevolmente alle esclusive territoriali (l'avente diritto mantiene pieno controllo sullo sfruttamento televisivo degli eventi sportivi) e la liberalizzazione della distribuzione di *decoder* e *smart-card* non riguarda i luoghi pubblici, in ciò inclusi bar e *pub*, poiché in tale caso, trattandosi di comunicazione al pubblico, ogni singolo atto di messa a disposizione deve essere autorizzato dal titolare dei diritti: inoltre una limitazione all'uso di *decoder* e *smart-card* può essere contrattualmente imposto negli accordi fra titolari dei diritti ed utenti.

In tal senso è vietata la vendita sul mercato, da parte di soggetti diversi dal titolare dei diritti, di *smart-card* che sia stata effettuata per un territorio diverso da quello oggetto della licenza dei diritti, pur potendo il singolo utente privato acquistare privatamente il *decoder* nel Paese dell'Unione Europea che più gli aggrada.

Inoltre, la liberalizzazione dei diritti sopra descritta riguarda solo le trasmissioni televisive codificate e non le comunicazioni *on-line* che, come sopra esplicitate, richiedono un separato e distinto atto di autorizzazione da parte del titolare dei diritti volto a consentire la messa a disposizione del pubblico dell'evento sportivo in questione.

Di contro, la decisione della Corte di Giustizia suggerisce che le clausole di esclusiva territoriale a contenuto assoluto sono incompatibili con il Trattato di Roma e che la massimizzazione del profitto per il tramite di prezzi altamente differenziati dei diritti televisivi nei diversi Paesi dell'UE genera una pericolosa alterazione del mercato interno.

In sintesi, la Corte ha tracciato una linea di demarcazione che, pur rispettando le esclusive territoriali già garantite dalla sentenza Coditel, pone l'accento sulla opportunità di armonizzare le pratiche di licenza dei diritti esclusivi attraverso politiche commerciali che non siano eccessivamente discriminatorie e che non impongano soverchie limitazioni all'accesso da parte degli utenti, come nel caso della pratica del "geo-blocking" che previene l'accesso da parte degli utenti ai segnali televisivi provenienti da un altro Paese.

Pur essendo tali principi riferiti ad eventi (le partite di calcio) che la Corte di Giustizia ha dichiarato non costituire opere protette dal D.A. e, quindi, che godono di protezione, non nel momento della loro messa in onda "live", ma solo dopo la loro fissazione su un supporto fisico relativamente al quale vige il diritto esclusivo del produttore, i suggerimenti contenuti nella citata sentenza sono utili anche per le imprese del settore audiovisivo, di cui la FAPAV tutela i diritti.